

COMUNE DI SORDEVOLO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI FONDI RUSTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

ARTICOLO 1

L’affidamento dei fondi rustici di proprietà comunale è disciplinato dalle norme indicate nel seguente regolamento.

ARTICOLO 2

I fondi rustici di proprietà comunale ricomprendono sia gli alpeggi sia le cascine site a media quota il cui terreno è tenuto a prato e saranno concessi in via prioritaria agli allevatori di bovini ed in secondo luogo agli allevatori di ovini.

ARTICOLO 3

Il diritto all’esercizio dell’uso dei fondi rustici di proprietà comunale spetta prioritariamente ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nel Comune di Sordevolo che, alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione, siano residenti ed effettivamente domiciliati nel Comune di Sordevolo da almeno diciotto mesi e che esercitino in misura prevalente l’attività agricola e di allevamento di bestiame bovino ed in secondo luogo di bestiame ovino, sul territorio comunale per analogo periodo.

Analoga priorità spetta altresì ai conduttori dei fondi confinanti, ancorchè non residenti nel Comune di Sordevolo, ma che esercitino in misura prevalente l’attività agricola e di allevamento di bestiame bovino ed in secondo luogo di bestiame ovino, da almeno diciotto mesi alla data di pubblicazione del bando.

Costituisce altresì punteggio preferenziale, in aggiunta alle priorità di cui ai paragrafi precedenti, l’impegno all’esecuzione di interventi di miglioramento dei pascoli presentato in sede di gara che non produrrà, comunque, alcun compenso per il concessionario.

ARTICOLO 4

Il Comune di Sordevolo concede, a titolo oneroso, l’affidamento dei fondi rustici e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario per un periodo di anni sei rinnovabile per il medesimo lasso di tempo, secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite negli articoli successivi.

ARTICOLO 5

L’affidamento in concessione avrà luogo mediante asta pubblica, o licitazione privata ovvero mediante trattativa privata, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6

La misura del canone annuo posta a base di gara verrà stabilita con delibera di Giunta comunale in sede di adozione del provvedimento di indizione della stessa, tenendo presente la superficie e l'effettivo stato del fondo rustico.

In tale sede la Giunta può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più fondi rustici al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà preventivamente depositare una cauzione provvisoria pari al 5% della misura del canone posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la concessione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida ritenuta conveniente.

ARTICOLO 7

Il concessionario dovrà garantire un carico di capi di bestiame che non arrechi danni alla cotica erbosa. Si stabilisce quindi un carico massimo di bestiame bovino pari ad un capo per ogni ettaro di pascolo.

Per il completo godimento del fondo è ammessa la compartecipazione di altro allevatore, il cui nominativo dovrà essere indicato in sede di offerta.

ARTICOLO 8

Compite le formalità di gara dei fondi rustici i concessionari resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune stesso lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione.

ARTICOLO 9

Il concessionario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del relativo contratto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione effettuata dal Comune. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'assegnatario, questi si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all'affidamento in favore del concorrente, che dopo l'assegnatario dichiarato decaduto, ha offerto il canone economicamente più vantaggioso.

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà provvedere al versamento di una cauzione definitiva pari al 10% dell'ammontare del canone, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

ARTICOLO 10

Il canone annuo dovrà essere pagato presso la Tesoreria Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito.

Lo stesso sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione in aumento dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio del contratto di locazione.

Decorso tale termine, ovvero i termini riguardanti i contratti già in essere, il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti per legge. In caso di mancato pagamento del canone entro il 30 gennaio dell'anno successivo l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione e ad incamerare la cauzione definitiva prestata nonché ad attivare la procedura di rivalsa sul concessionario prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 11

Il contratto può essere rinnovato per altri sei anni, se non viene proposta disdetta da una delle parti entro un anno prima della scadenza, mediante adozione di determina del Responsabile del Servizio.

Il Comune ha la facoltà di rescindere il contratto con il semplice preavviso di un anno nel caso di esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

ARTICOLO 12

Il contratto di locazione del fondo rustico non può essere ceduto ad altri né tutto né in parte. Il concessionario può nel rispetto del carico di bestiame del fondo monticare capi di proprietà altrui previa autorizzazione comunale, fatti salvi i disposti di cui alla L.R. 12/10/1978 n. 63.

ARTICOLO 13

Il fondo rustico non potrà essere diviso in lotti. L'uso del fondo destinato ad alpeggio verrà fatto con pascolo alternato, in modo che esso si svolga nell'intero alpeggio in ragione della sua capacità produttiva, senza cioè che vi siano soste eccessive in talune zone o troppo brevi in altre.

Il concessionario ha l'obbligo di regolarizzare razionalmente il godimento dell'erba in modo che non venga sciupata, e di mantenere integra e continua la cotica erbosa curando che non venga invasa da arbusti e vegetazione infestante. Non dovrà essere utilizzata la pratica del fuoco per la cura dell'alpeggio.

ARTICOLO 14

Il carico degli Alpeggi non potrà farsi se i pascoli non sono forniti d'erba sufficiente alla nutrizione della mandria ammessa alla monticazione.

La data di inizio e quella di termine dell'alpeggio sono fissate dalle vigenti disposizioni di massima previste per la Provincia di Biella.

Il prolungamento del soggiorno è ammesso soltanto per il periodo di tempo strettamente necessario al consumo del fieno prodotto.

ARTICOLO 15

La manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere resta a carico del conduttore.

Locali e manufatti, specialmente coperti, dovranno essere mantenuti nel massimo ordine. I canaletti di conduzione dell'acqua destinata ad abbeverare il bestiame dovranno essere accuratamente scoperti e lasciati all'asciutto nell'inverno. Il Sindaco potrà ordinare al concessionario l'esecuzione

dei lavori necessari entro il termine perentorio stabilito nel relativo provvedimento, ed in caso di inosservanza, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà mantenere in efficienza le canalizzazioni che vengono utilizzate per la concimazione dei pascoli, nonché dovrà provvedere al taglio degli arbusti, cespugli, rovi ed erbe infestanti ed a tal fine non dovrà assolutamente provvedere attraverso la pratica del fuoco.

ARTICOLO 16

Il Comune si riserva di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che tale circostanza debba far luogo a diritto di compenso al concessionario per intralci inevitabili durante l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 17

L'Amministrazione comunale potrà in ogni tempo far eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati, degli impianti o dei pascoli, ect.. Constatata l'inosservanza degli obblighi sopraindicati, farà eseguire i lavori necessari. Le spese relative, anticipate dal Comune, dovranno essere rimborsate dai concessionari interessati.

ARTICOLO 18

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il letame depositato nelle concimaie dovrà, a cura dei concessionari degli alpeggi, essere sparso razionalmente. Per la concimazione dei fondi non dovranno essere utilizzati prodotti chimici.

L'Alpeggio sarà suddiviso, nei riguardi delle concimaie, in modo che almeno ogni due o tre anni questa, ove possibile, si effettui su tutte le parti.

ARTICOLO 19

La concessione riguarda il pascolo e i manufatti annessi relativamente agli alpeggi, mentre riguarda i prati ed i fabbricati annessi relativamente alle cascine site a media quota, escluse le piante legnose. Il concessionario assume piena ed integrale responsabilità per tutti i danni che fossero recati ai boschi compresi nel fondo rustico concesso. In caso di gravi danneggiamenti il Comune si riserva di rescindere il contratto di concessione e rivalsa per la rifusione dei danni.

Previa richiesta scritta al Comune ed eventuale superiore approvazione, potrà essere concesso il taglio di piante vetuste, danneggiate da eventi atmosferici, che non permettono il razionale utilizzo del fondo, oppure qualora serva ad incrementare la superficie pascolabile.

Comune resta esonerato da ogni obbligo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovessero essere limitati per disposizioni dell'autorità tutoria o forestale.

ARTICOLO 20

Il bestiame non potrà essere monticato se non risulterà vaccinato preventivamente secondo le prescrizioni vigenti in materia di polizia veterinaria; gli animali dovranno essere scortati dalla certificazione prescritta, rilasciata dal Servizio Veterinario della competente A.S.L.

ARTICOLO 21

Ogni giorno si dovrà provvedere a sgomberare le stalle dal letame e ripulire il suolo dalle poste. E' fatto obbligo al concessionario di costruire barriere stabili in legno di protezione dalle opere di presa d'acqua delle concimaie ed ai tetti controterra per evitare l'accesso al bestiame particolarmente minuto.

Prima dell'inverno il serbatoio e gli abbeveratoi dovranno essere vuotati.

ARTICOLO 22

E' vietato monticare animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi tipo. Sviluppandosi tali tipi di malattie nel luogo, il concessionario è obbligato a denunciarlo immediatamente al Sindaco e presentarsi subito per compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto dalla competente Autorità sanitaria.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente di polizia forestale e veterinaria.

Con l'approvazione del presente regolamento si revocano eventuali atti precedenti riguardanti l'affidamento dei fondi rustici di proprietà comunale.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 28/06/2013